

**I783C3 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE IVS ITALIA**

Provvedimento n. 27925

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° ottobre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26064 dell'8 giugno 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I783 - Accordo tra operatori del settore Vending, con il quale l'Autorità ha accertato che i comportamenti posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.E.M. S.p.A. e le sue controllate Molinari S.p.A., Dist.Ily S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte appartenenti al gruppo Buonristoro facente capo a D.A.E.M. S.p.A.); GE.SA. S.p.A.; Gruppo Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; Liomatic S.p.A.; Ovdamic S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; Supermatic S.p.A. e CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel coordinamento delle politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici, costituivano un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE, sanzionando le suddette imprese;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6022 del 2 settembre 2019 con cui, in accoglimento parziale del ricorso di IVS Italia S.p.A. per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 9048 del 28 luglio 2017 è stato annullato il provvedimento n. 26064 dell'8 giugno 2016 nella sola parte di determinazione della sanzione disposta a carico della società IVS Italia S.p.A.;

VISTA la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che: *i) in caso di applicazione di una maggiorazione a titolo di entry fee "occorre che l'applicazione di tale importo sia adeguatamente motivato. Nella specie, avuto riguardo a quanto risulta dal materiale probatorio, tale specifica motivazione manca"; e che ii) "In relazione all'applicazione della circostanza aggravante del cartel ringleader (capofila del cartello) [...] l'Autorità, con il provvedimento impugnato, non ha fornito tale prova, non essendo sufficienti, per la loro genericità, i riferimenti alla diffusione della società sul territorio e alla circostanza di essere consultata dai concorrenti";*

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di calcolare nuovamente la sanzione da irrogare a IVS Italia S.p.A.;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare alla società IVS Italia S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

a) l'avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società IVS Italia S.p.A.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Mazzarini;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 28 febbraio 2020.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

*Filippo Arena*

*Roberto Rustichelli*